

# **Informazioni di Lavoro e Previdenza**

22 luglio 2013

**Incostituzionale l'art. 42 del decreto legislativo n. 151 del 2001, nella parte in cui non include, nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo, il parente o l'affine entro il terzo grado convivente, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati.**

**Riconosciuta come come malattia professionale la deformazione dell'arto superiore destro causata da da uso eccessivo del mouse del computer.**

**Per la concessione dell'Assegno sociale è legittima l'indagine sul complesso delle entrate patrimoniali e dei beni del richiedente perché alla formazione del reddito complessivo contribuiscono gli elementi patrimoniali di qualsiasi natura.**

**Incostituzionale l'art. 42 del decreto legislativo n. 151 del 2001, nella parte in cui non include, nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo, il parente o l'affine entro il terzo grado convivente, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati.**

**Corte Costituzionale, sentenza n. 203 del 2013.**

L'art. 42 del decreto legislativo n. 151 del 2001 prevede che il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ha diritto a fruire del congedo di cui all'articolo 4 della legge n. 53 del 2000. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.

La questione di costituzionalità è stato sollevata durante un giudizio promosso da un assistente di

Polizia penitenziaria, perché erano state rigettate le istanze di congedo straordinario per assistenza al proprio zio materno protutore del lavoratore fattosi carico del mantenimento del lavoratore medesimo in quanto orfano.

Il congedo straordinario, previsto dalla legge n. 53 del 2000, ha permesso ai lavoratori dipendenti pubblici e privati la possibilità chiedere, per gravi e documentati motivi familiari, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni, durante il quale il dipendente conserva il posto di lavoro, senza diritto alla retribuzione.

La legge n. 388 del 2000 ha introdotto la possibilità per i genitori, anche adottivi, o, dopo la loro scomparsa, per uno dei fratelli o delle sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata, di fruire del congedo percependo un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione.

Dalla previsione generale del congedo straordinario non retribuito, per gravi motivi familiari, è derivato un analogo, ma autonomo, congedo per l'assistenza a persone in situazione di handicap grave, assistito dal diritto di percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, nonché coperto da contribuzione figurativa e fruibile alternativamente da parte dei genitori (anche adottivi, o, dopo la loro scomparsa, da uno dei fratelli o delle sorelle conviventi) lavoratori, dipendenti pubblici o privati, i cui figli si trovassero in situazione di disabilità grave da almeno cinque anni.

A seguito del d.lgs. n. 151 del 2001, il beneficio è stato riconosciuto a prescindere dalla permanenza da almeno cinque anni della situazione di disabilità grave.

Il congedo straordinario per l'assistenza a persone portatrici di handicap grave, è stato più volte all'esame della Corte Costituzionale.

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della norma nella parte in cui non prevedeva il diritto di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con un disabile grave di fruire del congedo straordinario, nell'ipotesi in cui i genitori fossero impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio affetto da handicap, perché totalmente inabili. E' stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della medesima disposizione, nella parte in cui non includeva, in via prioritaria rispetto agli altri congiunti già indicati dalla norma, il coniuge convivente della persona in situazione di disabilità grave. L'illegittimità costituzionale ha colpito la disposizione anche nella parte in cui non includeva nel novero dei soggetti beneficiari il figlio convivente, anche qualora questi fosse l'unico soggetto in grado di provvedere all'assistenza della persona affetta da handicap grave.

L'art. 42 del d.lgs. n. 151 del 2001 ha definitivamente ampliato la platea dei soggetti a cui tale diritto è riconosciuto, individuando un rigido ordine gerarchico tra i possibili beneficiari.

Si sono consolidati nell'ordinamento giuridico italiano alcuni principi:

- la cura della persona disabile in ambito familiare è in ogni caso preferibile;

- la famiglia costituisce esperienza primaria delle relazioni di solidarietà interpersonale e intergenerazionale;
- la tutela della salute psico-fisica del disabile invoca anche l'adozione di interventi economici integrativi di sostegno delle famiglie;
- una tutela piena dei soggetti deboli richiede, oltre alle prestazioni sanitarie e di riabilitazione, anche la cura, l'inserimento sociale e la continuità delle relazioni.

Il legislatore ha già riconosciuto il ruolo dei parenti e degli affini entro il terzo grado proprio nell'assistenza ai disabili in condizioni di gravità, attribuendo loro il diritto a tre giorni di permessi retribuiti su base mensile, ai sensi dell'art. 33 della legge n. 104 del 1992.

La Corte Costituzionale ha, quindi, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 42 del decreto legislativo n. 151 del 2001, nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, e alle condizioni ivi stabilite, il parente o l'affine entro il terzo grado convivente, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla disposizione impugnata, idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave.

**Riconosciuta come malattia professionale la deformazione dell'arto superiore destro causata da da uso eccessivo del mouse del computer.**

**Corte di Appello di L'Aquila, sentenza n. 990 del 2013**

Ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'INAIL, il danno biologico si definisce come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.

In caso di danno biologico conseguente ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali, l'INAIL eroga un indennizzo come previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 38 del 2000. Per le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento l'indennizzo è erogato in capitale, per le menomazioni di grado superiore al 16 per cento l'indennizzo è erogato in rendita,

E' stato riconosciuto il diritto a percepire dall'INAIL l'indennizzo per menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica ad un dipendente di un istituto di credito per la malattia professionale cagionata da uso eccessivo del mouse del computer.

La Corte di Appello di L'Aquila, confermando il provvedimento del Tribunale di Pescara, ha

dichiarato il diritto dell'impiegato della banca, che era sempre stato addetto alla movimentazione dei titoli per investimenti, a vedersi riconosciuta come malattia professionale la sindrome pronatoria dell'arto superiore destro causata da uso eccessivo del mouse del computer.

La consulenza tecnica d'ufficio, di cui si era avvalso il Tribunale di primo grado, aveva ricondotto l'insorgenza della malattia all'esercizio della sua abituale attività lavorativa perché il lavoratore faceva uso del mouse tutti i giorni, dall'ingresso al lavoro sino all'ora di chiusura della Borsa.

E' consueto che sorgano problematiche per i dipendenti che utilizzano strumenti di lavoro di qualunque genere. Sovente appaiono malattie che possono classificate come sindrome da "overuse" ("sovrautilizzo") o sindrome da "misuse" ("malutilizzo") ovvero che sono da riferirsi all'utilizzo "eccessivo" o "improprio" della muscolatura. Numerose patologie e disturbi muscolo-scheletrici sono sono arrecati da erronei movimenti o movimenti eccessivamente ripetuti durante l'attività lavorativa. Sono, dunque, abbondanti le malattie professionali che sorgono a seguito di lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano movimenti reiterati dell'avambraccio e degli arti oppure azioni o posture incongrue della mano.

Nell'elaborato peritale redatto durante il procedimento presso il Tribunale di Pescara, è stata fatto, appunto, riferimento alla "sindrome da uso eccessivo". La ripetuta attività muscolo-tendinea esaurisce la capacità ricostruttiva dei tessuti (tendini, muscoli, legamenti) che manifestano un danno locale acuto nell'esercizio cronico della stessa attività. Il danno tende ad estendersi alle strutture limitrofe compromettendole, fino a provocare ispessimento e retrazione della trama connettivale ed un ulteriore aumento di tensione. Nell'avambraccio, questa condizione può condurre all'instaurarsi di una sindrome compartimentale cronica, con eventuale associato danno nervoso.

Il Tribunale di Pescara e la Corte di Appello di L'Aquila, hanno ritenuto, in base agli argomenti offerti dal Consulente Tecnico di Ufficio, che fosse stato accertato, con le ispezioni cliniche e l'esame della documentazione sanitaria, che il lavoratore fosse affetto proprio da sindrome pronatoria con compressione del nervo mediano all'avambraccio destro da uso eccessivo. E' stato, altresì, stabilito che l'insorgenza di tale malattia dovesse ritenersi determinata dai fattori connessi all'esercizio della sua consueta attività lavorativa.

E' stata, dunque, dichiarata in favore del lavoratore una menomazione conseguente alle lesioni dell'integrità psicofisica con origine professione del 15% ed è stata condannata l'INAIL a corrispondere al lavoratore il relativo indennizzo ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 38 del 2000.

**Per la concessione dell'Assegno sociale è legittima l'indagine sul complesso delle entrate patrimoniali e dei**

**Corte di Cassazione, sentenza n. 13577 del 2013**

**beni del richiedente perché alla formazione del reddito complessivo contribuiscono i redditi di qualsiasi natura.**

Un cittadino ricorreva al Giudice del lavoro contro l'INPS chiedendo la concessione dell'assegno sociale previsto dall'articolo 3 della legge n. 335 del 1995.

Il Tribunale, e successivamente la Corte d'appello di Torino, rigettavano la domanda.

La Corte di Appello, in particolare, esponeva che nel processo era emersa l'esistenza di un reddito derivato dalla vendita di un appartamento e del conseguente profitto bancario dello stesso, una relativa situazione di agiatezza desumibile dalla locazione di una casa di abitazione di grandi dimensioni con elevato canone mensile. La Corte rilevava che questi fatti fossero indice di un tenore di vita incompatibile con la condizione di bisogno che consente la concessione dell'assegno. Il "reddito" preso in considerazione dall'art. 3 della legge n. 335 del 1995 non coincide con quello adottato in materia fiscale e comprendere i redditi di "qualsiasi natura", di modo che le entrate patrimoniali in genere, fatte salve le eccezioni specificamente previste, costituiscono reddito. La Corte di Appello affermava, pertanto, che il cittadino viveva in una condizione di agiatezza economica incompatibile con la concessione dell'assegno richiesto.

Avverso la decisione della Corte di Appello di Torino è stato proposto ricorso per Cassazione.

L'art. 3 della legge n. 335 del 1995 ha sostituito l'istituto della pensione sociale con l'assegno sociale. In luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali previste è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un determinato ammontare annuo netto denominato «assegno sociale». Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. Gli incrementi sopravvenuti del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.

La legge attribuisce l'assegno sociale nella misura massima al cittadino ultra-sessantacinquenne privo di reddito, prevedendo che l'importo dell'assegno sia ridotto di un importo pari a quello del reddito eventuale posseduto, fino alla concorrenza dell'importo indicato come misura massima.

La Corte di Cassazione ha, dunque, sottolineato che sono stati presi corrottamente in

considerazione il tenore di vita del richiedente l'assegno sociale non al fine di individuare un requisito di accesso alla prestazione diverso da quelli previsti dalla legge, ma per individuare nel suo sistema di vita una serie di indicatori che, globalmente sommati danno luogo ad un reddito superiore a quello massimo (deposito bancario di una consistente somma di danaro e conseguente percezione degli interessi relativi, investimento in titoli mobiliari, pagamento di un non modesto canone di locazione per la propria abitazione, contributo economico mensile di un figlio).

Tale indagine sul complesso delle entrate patrimoniali è consentita dalla norma di legge la quale prevede che alla formazione del reddito complessivo contribuiscono i redditi di "qualsiasi natura".

Secondo la Corte di Cassazione è, dunque, legittimo considerare ai fini della determinazione del reddito tutte le entrate patrimoniali, valutando quando nel loro complesso esse superino il tetto reddituale previsto.

**STUDIO LEGALE CAROZZA**

Napoli, Centro Direzionale ISOLA F10  
Caserta, Via Battisti n. 103  
Telefono 0823328817  
[www.studiolegalecarozza.it](http://www.studiolegalecarozza.it)